



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 19

DEL 30/04/2020

IL SINDACO

OGGETTO : **Emergenza coronavirus covid-19. Mercato quindicinale a Casole d'Elsa e Pievescola. Esercizio del Commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante. Disposizioni.**

VISTA l'ordinanza n. 12 del 11.03.2020 avente ad oggetto "*emergenza coronavirus covid-19. sospensione del mercato a cadenza quindicinale a Casole d'Elsa e nella frazione di Pievescola*";

VISTA l'ordinanza n. 15 del 03.04.2020 avente ad oggetto "*Emergenza coronavirus covid-19. Proroga sospensione del mercato a cadenza quindicinale a Casole d'Elsa e nella frazione di Pievescola fino al 13.04.2020 e sospensione del Commercio su aree pubbliche sia con posto fisso sia in forma itinerante*";

VISTA l'ordinanza n. 17 del 14.04.2020 avente ad oggetto "*Emergenza coronavirus covid-19. Proroga sospensione del mercato quindicinale a Casole d'Elsa e Pievescola. Proroga del divieto di esercizio del Commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante*" fino al 03.05.2020;

VISTO l'art. 1 lett. z del DPCM 26.04.2020 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 108 del 27.04.2020 "*.... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....*";

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni soprarichiamate, può essere nuovamente consentito il commercio su area pubblica, purchè riservato al solo settore alimentare nei mercati quindicinali di Casole d'Elsa e della frazione di Pievescola e del commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza diramate per il contenimento dei contagi;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18.8.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

A far data dal 04.05.2020:

1. E' consentito il commercio su aree pubbliche, riservato al solo settore alimentare nel mercato quindicinale di Casole d'Elsa e frazione Pievescola.
2. E' consentito il commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante nel territorio del Comune, riservato al solo settore alimentare.
3. **E' vietato** lo svolgimento dei mercati quindicinali di Casole d'Elsa e frazione Pievescola ed è vietato il commercio in forma itinerante, **ai settori non alimentari**.
4. Dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali e del divieto di assembramento.
5. i venditori e i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine.
6. L'attività di vendita deve comunque essere svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza emanate per il contenimento dei contagi.

La presente ordinanza è **valida fino al 17.05.2020** e comunque in presenza di ulteriori proroghe alle disposizioni, adottate da parte del Governo, l'efficacia della presente ordinanza è da intendersi prorogata senza necessità di ulteriori atti.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale nonché sul sito del comune di Casole d'Elsa;
- che copia del presente provvedimento sia trasmesso alle forze dell'ordine per la piena osservanza del medesimo;

Avverte altresì

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Andrea Pieragnoli

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.